Azienda Speciale Multiservizi Vigevano

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni

SOMMARIO

PARTE GENERALE **4**

1. DEFINIZIONI 4
2. STRUTTURA DEL DOCUMENTO - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO 4
3. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE 5
   - *3.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche.* *5*
   - *3.2 Sanzioni.* *7*
   - *3.3 Reati presupposto* *9*
   - *3.4 Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa.* *21*
   - *3.5 Il Decreto Lgs 81/2008* *21*
   - *3.6 DGR Lombardia X/2569 del 31 ottobre 2014* *22*
4. I SOGGETTI APICALI 22
5. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA 24
6. FINALITÀ DEL MODELLO 25
7. ORGANISMO DI VIGILANZA 26
   - *7.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza* *26*
   - *7.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza* *28*
   - *7.3 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza* *30*
     - 7.3.1. Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi. 30
     - 7.3.2. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali 31
     - 7.3.3. Obblighi informativi relativi al mansionario / sistema delle deleghe 31
     - 7.3.4. Obblighi di informazione da parte dell'Organismo di Vigilanza 31
8. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE 32
   - *8.1 Formazione del personale.* *32*
   - *8.2 Informativa a collaboratori esterni e partners.* *32*
9. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO 32
   - *9.1 Principi generali* *33*
   - *9.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti* *33*
   - *9.3 Misure nei confronti degli amministratori.* *34*
   - *9.4 Misure nei confronti dei dirigenti e del direttore e dell'Organismo di Revisione* *35*
   - *9.5 Misure nei confronti di collaboratori esterni e partners.* *35*
   - *9.6 Risarcimento del danno* *36*
10. CONFERMA APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO 36

PARTE SPECIALE **38**

11. REATI CHE POSSONO POTENZIALMENTE RIGUARDARE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI A.S.M.V. 38
12. REATI COMMESSI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 D.LGS 231/01) 39
    - *12.1 Descrizione dei reati* *39*
    - *12.2 Mappatura dei rischi e destinatari* *40*
13. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24-BIS D.LGS 231/01) 41
    - *13.1 Descrizione dei reati* *41*
    - *13.2 Mappatura dei rischi e destinatari* *42*
14. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NAZIONALE E TRANSNAZIONALE (ART. 24-TER D.LGS 231/01 - L.146/2006 - ART. 25-DECIES D.LGS 231/01) 43
    - *14.1 Descrizione dei reati* *43*

14.2 Mappatura dei rischi e destinatari ... 43
15. CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE (ART. 25 D.LGS 231/01) ... 44
15.1 Mappatura dei rischi e destinatari ... 45
16. FALSITÀ IN MONETE E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ARTT. 25 E 25-BIS.1 D.LGS 231/01) ... 47
16.1 Descrizione dei reati ... 47
16.2 Mappatura dei rischi e destinatari ... 47
17. REATI IN MATERIA SOCIETARIA (ART. 25-TER D.LGS 231/01) ... 48
17.1 Descrizione dei reati ... 48
17.2 Mappatura dei rischi e destinatari ... 49
18. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUATER.1 D.LGS 231/01) ... 50
18.1 Descrizione del reato ... 50
18.2 Mappatura dei rischi e destinatari ... 50
19. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES D.LGS 231/01) ... 51
19.1 Descrizione del reato ... 51
19.2 Mappatura dei rischi e destinatari ... 51
20. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES D.LGS 231/01) ... 52
20.1 Descrizione del reato ... 52
20.2 Mappatura dei rischi e destinatari ... 53
21. REATI AMBIENTALI (ART. 25-NOVIES D.LGS 231/01) ... 53
21.1 Descrizione del reato ... 53
21.2 Mappatura dei rischi e destinatari ... 53

PARTE GENERALE

1. DEFINIZIONI

Modello:	insieme dei principi di condotta e delle procedure adottate dall'Ente al fine di prevenire la commissione dei reati da parte dei propri rappresentanti e sottoposti, secondo le indicazioni degli artt. 6 e 7 del D.Lgs 231/01.
Soggetti apicali:	tutti i soggetti che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.
Procedure:	insieme di protocolli operativi formalizzati per l'esecuzione di determinate fasi dello svolgimento dell'attività aziendale, al fine di prevenire la commissione dei reati da parte dei rappresentanti e sottoposti dell'Ente
Organismo di Vigilanza:	l'Organismo incaricato di vigilare sull'applicazione pratica del Modello e sulla sua efficacia in relazione alla capacità di prevenire la commissione dei reati, nonché sulla irrogazione delle sanzioni disciplinari interne e sulla pianificazione e lo svolgimento dell'attività di formazione, e sull'aggiornamento del Modello nei casi in cui siano introdotte nuove fattispecie di reato o siano mutate le condizioni operative dell'Ente.

2. STRUTTURA DEL DOCUMENTO - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Il presente documento (Modello) è costituito da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale", relativa alle diverse tipologie di reato considerate di possibile rischio da parte di **A.S.M.V.** e contemplate nel Decreto 231/2001. Nella parte generale, dopo un richiamo ai principi del decreto, vengono illustrate le componenti essenziali del modello con particolare riferimento all'Organismo di Vigilanza, la formazione del personale e diffusione del modello nel contesto aziendale, il sistema disciplinare e le misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del modello. La Parte Speciale trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli articoli del Decreto e ritenute potenzialmente realizzabili e contiene le procedure adottate per la gestione del rischio di commissione di reati di cui al D.Lgs 231/01, nonché l'analisi e la mappatura dei rischi; a tal fine vengono indicati nel documento tutti gli elementi che portano alla valutazione del rischio e ad identificare una determinata area come a rischio per la commissione di un determinato reato e le specifiche procedure capaci di evitare il rischio di commissione.

Fanno altresì parte del Modello il Codice Etico e le schede procedurali allegate, e loro successive modificazioni.
Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a del Decreto) la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di **A.S.M.V.**
In particolare è demandato al Consiglio di Amministrazione di **A.S.M.V.** di integrare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative, possano essere ulteriormente collegate all'ambito di applicazione del Decreto 231.

3. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

3.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche.

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, che introduce la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito il "Decreto"), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche, che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente i reati e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tali reati siano stati compiuti.

La responsabilità prevista dal Decreto comprende i reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.

I punti chiave del Decreto riguardano:

a) L'individuazione delle persone che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente, ne possono determinare la responsabilità. In particolare possono essere:
   i. persone fisiche che rivestono posizione di vertice ("apicali") (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di altra unità organizzativa o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo);
   ii. persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati.
b) La tipologia dei reati previsti che riguarda:
   1. reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione, quali la malversazione a danno dello Stato, l'indebita percezione di erogazioni, la truffa a danno dello Stato, la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la frode informatica in danno dello Stato (art. 24 D.Lgs 231/01);

2. delitti informatici e trattamento illecito di dati, quali a titolo esemplificativo l'accesso abusivo a sistema informatico, l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione illecita di comunicazioni informatiche, il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, la violazione delle norme relative alle comunicazioni per l'antiriciclaggio (art. 24-bis D.Lgs 231/01);
3. delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs 231/01);
4. concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (art. 25 D.Lgs 231/01);
5. reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.Lgs 231/01);
6. delitti contro l'industria e il commercio, quali a titolo esemplificativo la frode nell'esercizio del commercio, la vendita di prodotti industriali con segni mendaci, l'illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 25-bis.1 D.Lgs 231/01);
7. reati in materia societaria, quali a titolo esemplificativo false comunicazioni sociali, falso nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, impedito controllo, formazione fittizia del capitale, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, operazioni in pregiudizio dei creditori, corruzione tra privati (art. 25-ter D.Lgs 231/01);
8. reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D.Lgs 231/01);
9. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 D.Lgs 231/01);
10. delitti contro la personalità individuale, quali a titolo semplificativo i reati in tema di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di tratta di persone e di acquisto e alienazione di schiavi (art. 25-quinquies D.Lgs 231/01);
11. i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25-sexies D.Lgs 231/01);
12. i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs 231/01);
13. i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies D.Lgs 231/01);
14. delitti in materia di violazione del diritto d'autore, quali a titolo esemplificativo la riproduzione, trascrizione, diffusione o vendita di opere in violazione della legge sul diritto d'autore attraverso l'uso di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, o mediante la proiezione pubblica, l'esecuzione in pubblico, la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico, e la duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore o distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (art. 25-novies D.Lgs 231/01);
15. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs 231/01);

16. reati ambientali, quali a titolo esemplificativo lo scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione, l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, la violazione delle norme relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), con trasporto senza il formulario ovvero indicazione nel formulario di dati incompleti o inesatti (art. 25-undecies D.Lgs 231/01);
17. impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs 231/01);
18. i reati previsti dalla L.146/2006, di ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale, quali l'associazione per delinquere, l'associazione di tipo mafioso, l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, i reati in materia di immigrazione clandestina, l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, il favoreggiamento personale.

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nel Decreto e pertanto la Società si riserva sin d'ora la facoltà di integrare il presente Modello di Organizzazione.

Si ritiene che dei reati previsti fino ad oggi nel decreto possano potenzialmente riguardare l'attività svolta dall'Ente quelli riportati sub. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 18.

3.2 Sanzioni.

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

sono:

- Sanzioni pecuniarie;
- Sanzioni interdittive;
- Confisca;
- Pubblicazione della sentenza.

In particolare le sanzioni interdittive, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente e sono costituite da :

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività,
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi,
- e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:
   a) da soggetti in posizione apicale, ovvero

b) da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

2) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal Giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In luogo dell'applicazione della sanzione, il Giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un Commissario Giudiziale.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede (art. 45). Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell'ente (art. 23).

Ai sensi dell'art. 10 del Decreto le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e dell'importo variabile (artt. 10 e 25-ter). Il Giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto). Le sanzioni pecuniarie, calcolate con tali modalità, vanno da un minimo di 10.329,00 euro ad un massimo di 1.549.000,00 euro a seconda dei reati e dell'esistenza di circostanze attenuanti.

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avere ad oggetto anche beni o altre utilità dei valori equivalenti, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

3.3 Reati presupposto

Per completezza si riporta di seguito uno schema riassuntivo di tutti i reati presupposto e delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dalla normativa

I reati-presupposto e le sanzioni previste dal decreto 231

Art. 24 d.lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Malversazione a danno dello Stato (**art. 316-*bis* c.p.**) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (**art. 316-*ter* c.p.**) Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (**art. 640, co. 2, n. 1 c.p.**) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (**art. 640-*bis* c.p.**) Frode informatica (**art. 640-*ter* c.p.**)	Fino a cinquecento quote (da duecento a seicento quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità)	- divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 24-*bis* d.lgs. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (**art. 615-*ter* c.p.**) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (**art. 617-*quater* c.p.**) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (**art. 617-*quinquies* c.p.**) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (**art. 635-*bis* c.p.**) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (**art. 635-*ter* c.p.**) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (**art. 635-*quater* c.p.**) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (**art. 635-*quinquies*, co. 3, c.p.**)	Da cento a cinquecento quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (**art. 615-*quater* c.p.**) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (**art. 615-*quinquies* c.p.**)	Fino a trecento quote	- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni e servizi

Falsità nei documenti informatici **(art. 491-*bis* c.p.)** Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica **(art. 640-*quinquies* c.p.)**	Fino a quattrocento quote	- divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 24-*ter* d.lgs. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata		
REATI-PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina **(art. 416, co. 6, c.p.)** Associazioni di tipo mafioso, anche straniere **(art. 416-*bis* c.p.)** Scambio elettorale politico-mafioso **(art. 416-*ter* c.p.)** Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione **(art. 630 c.p.)** Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope **(art. 74 d.P.R. 309/1990)**	Da quattrocento a mille quote	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Associazione per delinquere **(art. 416, co. 1-5, c.p.)** Delitti in materia di armi **(art. 407, co. 2, lett. *a)*, n. 5, c.p.p.)**	Da trecento a ottocento quote	
Art. 25 d.lgs. 231/2001 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione		
REATI-PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Corruzione per l'esercizio della funzione **(art. 318 c.p.)** Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione **(art. 321 c.p.)** Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione **(art. 322, co. 1 e 3, c.p.)**	Fino a duecento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)	NO

		- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Concussione **(art. 317 c.p.)** Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto **(art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-*bis* c.p.)** Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) **(art. 319-*ter*, co. 2, c.p.)** Induzione indebita a dare o promettere utilità **(art. 319-*quater* c.p.)** Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione in atti giudiziari **(art. 321 c.p.)**	Da trecento a ottocento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 25-*bis* d.lgs. 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento		
REATI-PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate **(art. 453 c.p.)**	Da trecento a ottocento quote	Per non oltre un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Alterazione di monete **(art. 454 c.p.)** Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo **(art. 460 c.p.)** Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata **(art. 461 c.p.)**	Fino a cinquecento quote	
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false **(art. 455 c.p.)**	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453 e 454, ridotte da un terzo alla metà	
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati **(art. 459 c.p.)**	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453, 455, 457 e 464, co. 2, c.p., ridotte di un terzo	
Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali **(art. 473 c.p.)** Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi **(art. 474 c.p.)**	Fino a cinquecento quote	

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede **(art. 457 c.p.)** Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede **(art. 464, co. 2, c.p.)**	Fino a duecento quote	NO
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione **(art. 464, co. 1, c.p.)**	Fino a trecento quote	
Art. 25-*bis*.1 d.lgs. 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio		
REATI-PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Turbata libertà dell'industria o del commercio **(art. 513 c.p.)** Frode nell'esercizio del commercio **(art. 515 c.p.)** Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine **(art. 516 c.p.)** Vendita di prodotti industriali con segni mendaci **(art. 517 c.p.)** Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale **(art. 517-*ter* c.p.)** Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari **(art. 517-*quater* c.p.)**	Fino a cinquecento quote	NO
Illecita concorrenza con minaccia o violenza **(art. 513-*bis* c.p.)** Frodi contro le industrie nazionali **(art. 514 c.p.)**	Fino a ottocento quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
25-*ter* d.lgs. 231/2001 - Reati societari		
REATI-PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE[6]**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
False comunicazioni sociali **(art. 2621 c.c.)**	Da duecento a trecento quote	NO

[6]La sanzione pecuniaria è aumentate di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità a seguito del reato-presupposto.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori **(art. 2622, co. 1, c.c.)** Operazioni in pregiudizio dei creditori **(art. 2629 c.c.)** Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori **(art. 2633 c.c.)** Illecita influenza sull'assemblea **(art. 2636 c.c.)**	Da trecento a seicentosessanta quote	NO
False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori nel caso di società quotate **(art. 2622, co. 3, c.c.)**	Da quattrocento a ottocento quote	
Falso in prospetto **(v. art. 173-*bis* T.U.F. che ha sostituito l'abrogato art. 2623 c.c.)**[7]	Da duecento a duecentosessanta quote o da quattrocento a seicentosessanta quote, a seconda che sia o meno cagionato un danno	
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve **(art. 2627 c.c.)**	Da duecento a duecentosessanta quote	
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale **(abrogato art. 2624 c.c., cfr. ora art. 27, co. 2, d.lgs. 39/2010)**[8]	Da duecento a duecentosessanta quote o da quattrocento a ottocento quote, a seconda che sia cagionato o meno un danno ai destinatari delle comunicazioni	
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza **(art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)**	Da quattrocento a ottocento quote	
Impedito controllo che causa danno ai soci **(art. 2625, co. 2, c.c.)** Indebita restituzione dei conferimenti **(art. 2626 c.c.)** Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante **(art. 2628 c.c.)** Formazione fittizia del capitale **(art. 2632 c.c.)**	Da duecento a trecentosessanta quote	
Aggiotaggio **(art. 2637 c.c.)** Omessa comunicazione del conflitto di interessi **(art. 2629-*bis* c.c.)**	Da quattrocento a mille quote	
Corruzione tra privati limitatamente alla condotta di chi "*dà o promette denaro o altra utilità*" **(art. 2635, co. 3, c.c.)**	Da duecento a quattrocento quote	

[7] L'art. 2623 c.c. è stato abrogato dall'art. 34, Legge n. 262/2005 (Legge di riforma del risparmio). La corrispondente fattispecie delittuosa è stata trasferita nel TUF (art. 173-*bis*) ma non è richiamata nell'art. 25-*ter* del decreto 231, che pertanto è da ritenere inapplicabile. Inoltre, si segnala un difetto di coordinamento tra l'articolo 25-*ter* del decreto 231 e l'articolo 173-*bis* del T.U.F.: quest'ultimo, nel riformulare il reato di falso in prospetto, non dà rilievo alla determinazione di un danno patrimoniale in capo ai destinatari del prospetto, a differenza di quanto continua a prevedere l'articolo 25-*ter* del decreto 231.

[8] L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 37, co. 34, d. lgs. n. 39/2010 (Testo Unico revisione legale dei conti). La corrispondente fattispecie di reato è stata trasferita nell'art. 27 del citato decreto ma non è richiamata nell'art. 25-*ter* del decreto 231, che pertanto è da ritenere inapplicabile.

Art. 25-*quater* d.lgs. 231/2001 - Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione dell'ordine democratico		
REATI-PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione inferiore a 10 anni	Da duecento a settecento quote	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.
Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo	Da quattrocento a mille quote	
Art. 25-*quater*.1 d.lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili		
REATI-PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis c.p.)	Da trecento a settecento quote	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, accreditamento (se è un ente privato accreditato) o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Art. 25-*quinquies* d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale		
REATI-PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**[9]
Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo **(art. 600-*bis*, co. 2, c.p.)** Pornografia minorile – Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica **(art. 600-*ter*, co. 3 e 4 c.p.)** Detenzione di materiale pedopornografico **(art. 600-*quater* c.p.)** Adescamento di minorenni **(art. 609-*undecies* c.p.)**	Da duecento a settecento quote (anche se relativi al materiale pornografico rappresentante immagini di minori o parti di esse)	
Prostituzione minorile **(art. 600-*bis*, co. 1, c.p.)** Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale **(art. 600-*ter*, co. 1 e 2, c.p.)** Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile **(art. 600 *quinquies* c.p.)**	Da trecento a ottocento quote	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto) - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù **(art. 600 c.p.)** Tratta di persone **(art. 601 c.p.)** Acquisto e alienazione di schiavi **(art. 602 c.p.)**	Da quattrocento a mille quote	
Art. 25-*sexies* d.lgs. 231/2001 - Abusi di mercato		
REATI-PRESUPPOSTO[10]	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Abuso di informazioni privilegiate **(art. 184 d.lgs. 58/1998)** Manipolazione del mercato **(art. 185 d.lgs. 58/1998)**	Da quattrocento a mille quote (ma se i reati hanno procurato all'ente un prodotto o profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto)	NO
Art. 25-*septies* d.lgs. 231/2001 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro		
REATI-PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**

[9] Si prevede l'interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.

[10] L'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, laddove posti in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente, possono rilevare anche quali illeciti amministrativi. Ai sensi dell'articolo 187-*quinquies* del TUF, la Consob può applicare sanzioni amministrative pecuniarie da 100 mila a 15 milioni di euro ovvero da 100 mila a 25 milioni di euro, rispettivamente per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato; inoltre, la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte il profitto o il prodotto conseguito dall'ente a seguito della commissione dell'illecito, se il profitto o il prodotto siano di rilevante entità.

Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/2008 **(art. 589 c.p.)**	Mille quote	Per almeno tre mesi e non più di un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro **(art. 589 c.p.)**	Da duecentocinquanta a cinquecento quote	
Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro **(art. 590, co. 3, c.p.)**	Non superiore a duecentocinquanta quote	Per non più di sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

Art. 25 *octies* d.lgs. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita		
REATI-PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Ricettazione **(art. 648 c.p.)** Riciclaggio **(art. 648-*bis* c.p.)** Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita **(art. 648-*ter* c.p.)**	Da duecento a ottocento quote (da quattrocento a mille quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni)	Per non più di due anni: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 25-*novies* d.lgs. 231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore		
REATI-PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**

Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale **(art. 171, co. 1, lett. *a-bis* e co. 3, l. 633/1941)** Tutela penale del *software* e delle banche dati **(art. 171-*bis* l. 633/1941)** Tutela penale delle opere audiovisive **(art. 171-*ter* l. 633/1941)** Responsabilità penale relativa ai supporti **(art. 171-*septies* l. 633/1941)** Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato **(art. 171-*octies* l. 633/1941)**	Fino a cinquecento quote	Per non oltre un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 25-*decies* d.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria		
REATI-PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria **(art. 377-*bis* c.p.)**	Fino a cinquecento quote	NO
Art. 25-*undecies* d.lgs. 231/2001 - Reati ambientali		
REATI-PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette **(art. 727-*bis* c.p.)**	Fino a duecentocinquanta quote	NO
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto **(art. 733-*bis* c.p.)**	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	
Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali **(art. 137 d.lgs. 152/2006)**	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote **(co. 3, 5, primo periodo, e 13)**	NO
	Da duecento a trecento quote **(co. 2, 5, secondo periodo, 11)**	Per non oltre sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti **(art. 260 d.lgs. 152/2006)**	Da trecento a cinquecento quote **(co. 1)** Da quattrocento a ottocento quote **(co. 2)**	stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti **(art. 256 d.lgs. 152/2006)**	Fino a duecentocinquanta quote **(co. 1, lett. *a*, e 6, primo periodo)** Da centocinquanta a duecentocinquanta quote **(co. 1, lett. *b*, 3 primo periodo e 5)** Da duecento a trecento quote **(co. 3, secondo periodo)** Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.	Nella sola ipotesi del **comma 3, secondo periodo**, si applicano per non oltre sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Reati in materia di bonifica dei siti **(art. 257 d.lgs. 152/2006)**	Fino a duecentocinquanta quote **(co. 1)** Da centocinquanta a duecentocinquanta quote **(co. 2)**	NO
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari **(art. 258 d.lgs. 152/2006)**	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote **(co. 4, secondo periodo)**	
Traffico illecito di rifiuti **(art. 259 d.lgs. 152/2006)**	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote **(co. 1)**	
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti **(art. 260-*bis* d.lgs. 152/2006)**	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote **(co. 6 e 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo)** Da duecento a trecento quote **(co. 8, secondo periodo)**	NO

Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione **(l. 150/1992)**	Fino a duecentocinquanta quote **(art. 1, co. 1, art. 2, co. 1 e 2, art. 6, co. 4, art. 3-*bis*, co. 1** se è prevista la reclusione non superiore a un anno) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote **(art. 1, co. 2, art. 3-*bis*, co. 1** se è prevista la reclusione non superiore a due anni) Da duecento a trecento quote **(art. 3-*bis*, co. 1** se è prevista la reclusione non superiore a tre anni) Da trecento a cinquecento quote **(art. 3-*bis*, co. 1** se è prevista la reclusione superiore a tre anni)	NO
Reati in materia di ozono e atmosfera **(art. 3, co. 6, l. 549/1993)**	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	
Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera **(art. 279, co. 5, d.lgs. 152/2006)** Inquinamento colposo provocato dalle navi **(art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007)**	Fino a duecentocinquanta quote	
Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque **(art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007)**	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	Per non oltre sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 202/2007) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque **(art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007)**	Da duecento a trecento quote	

Art. 25-*duodecies* d.lgs. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi-terzi il cui soggiorno è irregolare

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento **(art. 22, co. 12-*bis*, d.lgs. 286/1998)**	Da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00	NO

Art. 10 l. 146/2006 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale		
REATI-PRESUPPOSTO	**SANZIONI PECUNIARIE**	**SANZIONI INTERDITTIVE**
Associazione per delinquere **(art. 416 c.p.)** Associazione di tipo mafioso, anche straniera **(art. 416-*bis* c.p.)** Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri **(art. 291-*quater* d.P.R. 43/1973)** Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope **(art. 74 d.P.R. 309/1990)**	Da quattrocento a mille quote	Per almeno di un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.
Reati in materia di immigrazione clandestina **(art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, d.lgs. 286/1998)**	Da duecento a mille quote	Per non oltre due anni: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria **(art. 377-*bis* c.p.)** Favoreggiamento personale **(art. 378 c.p.)**	Fino a cinquecento quote	NO

3.4 Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa.

Gli art. 6 e 7 del Decreto prevedono tuttavia forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il "Modello");
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporne l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente (di seguito "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i dipendenti, l'art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello, debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Lo stesso Decreto prevede che il Modello possa essere adottato, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

E' infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

3.5 Il Decreto Lgs 81/2008

L'Art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008 individua obiettivi e contenuti ulteriori rispetto a quelli indicati negli art. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001, che devono caratterizzare i Modelli organizzativi perché questi possano essere giudicati idonei ed efficaci, con conseguente possibilità per l'Ente, in tali ipotesi, di beneficiare dell'efficacia esimente ad essi riconosciuta.

Il Modello organizzativo, con particolare riferimento al tema della sicurezza sul luogo di lavoro, dovrà dunque assicurare l'adempimento degli obblighi giuridici relativi:

- agli standard legali tecnico-strutturali di attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alla valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione;
- alle prescrizioni organizzative per la gestione di emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alla sorveglianza sanitaria;
- all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di sicurezza;
- alla vigilanza ed alle verifiche sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.

3.6 DGR Lombardia X/2569 del 31 ottobre 2014

La Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. X/2569 del 31 ottobre 2014 ha approvato l'Allegato 1 alla stessa DGR avente ad oggetto "**Requisiti generali soggettivi, organizzativi e gestionali, strutturali e tecnologici**", e fra tali requisiti ha incluso, quale requisito obbligatorio, l'adozione del Modello ex D.Lgs. 231/01.
La citata Delibera regionale indica come debbano essere i modelli adottati dalle RSA accreditate, stabilendo che "*Il soggetto gestore …… è tenuto ad adeguarsi a quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, adottando il relativo modello organizzativo e il codice etico.*

……

Il soggetto gestore rende pubblico il proprio codice etico utilizzando il sito web (se esistente) o altri idonei mezzi.
Il soggetto gestore attesta annualmente, entro il 28 febbraio di ogni anno, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante o dai procuratori speciali:

- *l'adozione del codice etico comportamentale;*
- *la nomina dell'organismo di vigilanza, con l'identificazione dei componenti e la descrizione delle loro qualifiche;*
- *l'avvenuta formazione e informazione al proprio personale sulla materia;*
- *l'avvenuta acquisizione della relazione annuale dell'organismo di vigilanza*."

4. I SOGGETTI APICALI

Il Decreto richiede di individuare i soggetti in posizione apicale.
Fermo restando il dettato normativo di cui all'art. 5 del Decreto e la relativa prassi applicativa, i criteri per individuare tali soggetti possono essere così sintetizzati:

- collocazione gerarchica al vertice dell'Azienda o al primo livello di riporto;
- assegnazione di poteri di spesa e di deleghe che consentano di svolgere talune attività, anche verso l'esterno, con un certo margine di autonomia.

I predetti requisiti devono sussistere congiuntamente e non sono alternativi. È pertanto possibile identificare i soggetti apicali avvalendosi dell'organigramma aziendale.
Alla luce dei criteri sopra esposti risulta che sono soggetti apicali i componenti del CdA, l'Organo di Revisione, il Direttore, nonché il Direttore Sanitario e il Direttore della farmacia:

1. **il Consiglio di Amministrazione**, composto dal Presidente e da due membri effettivi.
   I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco entro 45 giorni dal suo insediamento, ai sensi di legge, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, tra coloro che hanno i requisiti per la nomina di Consigliere comunale ma che non appartengono alla Giunta, al Consiglio comunale ed ai Consigli Circoscrizionali.
   Non possono essere nominati a Presidente o a componenti del Consiglio di amministrazione il coniuge, i parenti e affini entro il terzo grado in via diretta e collaterale del Sindaco, coloro che sono in lite con l'Azienda, i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli Amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese, enti o Istituzioni esercenti attività concorrenti o comunque connesse a quelle esercitate dall'Azienda, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.15 della Legge 19/3/90 n.155 come modificato dall'art.1 della Legge 18/01/92 n.16.
   Il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione, oltre che per scadenza del mandato o per dimissioni, cessano dalla carica a seguito di revoca motivata da parte del Sindaco.
   E' infatti statutariamente previsto che nei casi di grave irregolarità nella gestione, di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi comunali, di documentata inefficienza, di pregiudizio degli interessi dell'amministrazione Comunale o dell'Azienda medesima ovvero di ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nei piani programma il Sindaco, salvo del caso esercitare l'azione di responsabilità, scioglie anticipatamente il consiglio di amministrazione dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.
   Più specificamente, è stabilito che il C.d.A. può essere sciolto, con provvedimento del Sindaco, quando:
   a) compia gravi e persistenti violazioni di legge o di Statuto;
   b) assuma deliberazioni in evidente e grave contrasto con le finalità e gli indirizzi assegnatigli dall'ente locale;
   c) dimostri negligenza in atti amministrativi che determinano un danno economico all'azienda;
   d) non approvi entro i termini stabiliti dalla legge o dal presente statuto gli atti fondamentali;
   e) non consegua almeno il pareggio di bilancio per due esercizi consecutivi.
2. **il Presidente.**
   Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda.
3. **il Direttore**.
   La direzione dell'Azienda è affidata a un Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione scelto tra persone dotate di comprovata capacità professionale e/o esperienza gestionale ed amministrativa. Al Direttore il CdA può affidare funzioni e responsabilità con specifica delega anche di spesa.
   Il Direttore non può esercitare alcun impiego, commercio, industria o professione, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei all'Azienda senza speciale autorizzazione da richiedersi di volta in volta al Consiglio di Amministrazione.
   Il Direttore che contravvenga a tale divieto deve essere diffidato dal Presidente a cessare dalla situazione di incompatibilità. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, il Consiglio di Amministrazione provvede a dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa.

Il Direttore è nominato per tre anni e può essere confermato a norma di legge e della disciplina contrattuale.

4. **l'Organo di Revisione.**
   La vigilanza sulla regolarità contabile e della gestione economico-finanziaria è affidata ad un Organo di Revisione composto da un membro, nominato dal Sindaco ed iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

   Il Revisore dura in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla sua sostituzione; non può essere revocato se non per giusta causa ed è rieleggibile una sola volta.

5. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 e dai successivi aggiornamenti (di seguito le "Linee Guida").
Il percorso da queste indicato per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati ed identificazione dei destinatari specifici nell'area del rischio. Tale procedura si articola in una mappatura dei processi a rischio ed in un elenco dei rischi potenziali per ogni processo e dei destinatari;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del vertice apicale – dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno;
- analisi del sistema di controllo preventivo e valutazione dei rischi residui non coperti dai controlli, nonché valutazione finale sull'accettabilità dei rischio residuo, che può articolarsi diversamente per reati dolosi o colposi;

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:

1. codice etico;
2. sistema organizzativo;
3. procedure manuali ed informatiche;
4. poteri autorizzativi e di firma;
5. sistemi di controllo e gestione;
6. comunicazioni al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo inoltre deve essere informato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal modello;
- individuazione di un OdV i cui principali requisiti siano:
  - autonomia ed indipendenza,
  - professionalità,

o continuità di azione.

- obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente "a rischio", di fornire informazioni all'OdV, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (in quest'ultimo caso l'obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche).

Un concetto fondamentale espresso nelle linee guida di Confindustria è quello di "rischio accettabile": è infatti essenziale ai fini dell'applicazione del D.Lgs 231/01 che venga definita una soglia concettuale di accettabilità del rischio di accadimento di uno dei reati a fronte dell'istituzione di controlli preventivi razionali e proporzionati al tipo di attività svolta, tale soglia può essere diversa a seconda che il reato sia doloso o colposo.

Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida non inficia la validità di un Modello. Questo infatti essendo redatto con riferimento alla peculiarità di una società particolare, può discostarsi dalle Linee Guida che per loro natura hanno carattere generale.

6. FINALITÀ DEL MODELLO

Il Modello predisposto da **A.S.M.V.** si fonda su un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo che nella sostanza:

a) individuano le aree ed i processi potenzialmente a rischio nell'attività aziendale, vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
b) definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:
   i. un Codice Etico, che fissa le linee di orientamento generali, e delle procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità operative nei settori "sensibili";
   ii. un sistema di assegnazione di funzioni che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni, descritte nelle procedure allegate al modello stesso;
c) determinano una struttura organizzativa coerente volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;
d) attribuiscono all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporne l'aggiornamento.

Pertanto il Modello si propone come finalità quelle di:

- migliorare il sistema di Corporate Governance;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla eliminazione del rischio di eventuali comportamenti illegali;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di **A.S.M.V.** nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di **A.S.M.V.** che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello

comporterà l'applicazione di apposite sanzioni interne, sino alla risoluzione del rapporto contrattuale;

- ribadire che **A.S.M.V.** non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui **A.S.M.V.** intende attenersi, come espressi nel Codice Etico.

7. ORGANISMO DI VIGILANZA

7.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Secondo le disposizioni del Decreto (artt. 6 e 7) e le indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto, le caratteristiche dell'OdV debbono essere:

- autonomia e indipendenza,
- professionalità,
- continuità d'azione.

a) Autonomia e indipendenza
   Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'OdV una indipendenza gerarchica la più elevata possibile, e prevedendo una attività di reporting al vertice aziendale, ovvero al CdA.

b) Professionalità
   L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche unite all'indipendenza garantiscono l'obbiettività di giudizio.

c) Continuità d'azione
   L'OdV deve:
   - lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine,
   - essere pertanto una struttura interna, sì da garantire la continuità
   - dell'attività di vigilanza,
   - curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento,
   - non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

L'OdV resta in carica fino alla scadenza del mandato del CdA che lo ha nominato ed è comunque rinnovabile.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e dei contenuti professionali, lo stesso potrà avvalersi nell'ambito delle disponibilità previste ed approvate dal budget, della collaborazione di altre funzioni di direzione della Società che di volta in volta si rendessero necessarie, nonché di professionisti esterni.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza dell'Organismo di Vigilanza e delle risorse umane allo stesso dedicate: (i) la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti nella Parte Speciale del presente Modello; (ii) la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Alla luce delle premesse sopra illustrate, nonché della propria struttura, l'ente si è dotato di un O.d.V., i cui membri sono designati con delibera consiliare e sono rieleggibili. Con la stessa delibera viene fissata la durata della carica (non inferiore a tre anni) ed il compenso.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo ed ha una posizione indipendente ed autonoma in quanto si relaziona direttamente con il Consiglio di Amministrazione (terzietà), senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica. Per questi motivi, nonché per rispondere al requisito dell'imparzialità, i suoi membri devono essere dotati di onorabilità ed assenza di conflitti d'interesse.
L'autonomia va intesa in senso non meramente formale, nel senso che è necessario che l'O.d.V.:

- sia dotato di risorse (anche finanziarie) adeguate;
- possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio.

L'indipendenza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza viene garantita dal fatto che essi non risultino coniugi, parenti od affini entro il quarto grado degli Amministratori dell'Azienda, né legati allo stesso da rapporti di natura patrimoniale o professionale. Inoltre non devono trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con l'ente né essere titolari all'interno dello stesso di funzioni di tipo esecutivo che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.
Il requisito della professionalità dei membri va inteso come capacità specifiche in tema di attività ispettiva, con particolare riferimento alla necessaria competenza legale e di auditing. Tale requisito è infatti riferito al bagaglio di strumenti e tecniche che l'organismo deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata.
I fondamentali requisiti di autonomia, imparzialità, indipendenza, professionalità sono garantiti dal fatto che il solo Consiglio di Amministrazione può revocare ciascun membro ovvero l'intero Organismo di Vigilanza, e solo quando si verifichi una giusta causa, e cioè:

- l'interdizione o l'inabilitazione ovvero una grave infermità di uno o più dei componenti che renda l'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni, o un'infermità che, comunque, comporti l'impossibilità a svolgere l'attività per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione ad uno o più dei componenti di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza;
- una sentenza di condanna dell'ente ai sensi del Decreto, anche in primo grado, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art.6, comma 1 lett. d del Decreto;
- una sentenza di condanna anche in primo grado, a carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- la condanna con sentenza anche in primo grado o di patteggiamento, per avere commesso un reato;
- la condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche;
- la perdita dei requisiti di indipendenza così come sopra definiti;
- la presenza di un conflitto di interesse permanente.

La rinuncia all'incarico, da parte di ciascun membro dell'O.d.V., potrà avvenire in qualsiasi momento con un preavviso di trenta giorni. In tal caso il Consiglio provvederà in tempo utile alla sua sostituzione.

La decadenza dell'O.d.V. si verifica automaticamente se viene a mancare per dimissioni o altre cause la maggioranza dei componenti.

L'Organismo è dotato di autonomo potere di spesa, al fine di potersi avvalere del supporto di professionalità specialistiche esterne nell'esecuzione dei controlli di competenza. A tali fini potrà altresì utilizzare professionalità interne.

L'O.d.V. è comunque obbligato a rendicontare annualmente al Consiglio di Amministrazione l'utilizzo del Budget assegnatogli.

Le sopra delineate caratteristiche dell'O.d.V., unitamente alla sua stabilità ed alla possibilità di avvalersi di un suo Budget gli consentono la richiesta continuità d'azione, per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione di un Modello così articolato e complesso.

Con riferimento all'indipendenza dell'O.d.V., essa è altresì garantita dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda che lo garantisce da rischi di ritorsioni, comportamenti discriminatori o comunque da condotte pregiudizievoli nei suoi confronti per l'attività svolta.

In particolare, qualsiasi atto modificativo o interruttivo nel rapporto con l'Azienda è sottoposto alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione. Gli interventi modificativi o interruttivi del rapporto dovranno essere votati con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri.

7.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

La funzione dell'OdV di A.S.M.V. consiste in linea generale nel:

1. vigilare sull'applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
2. verificare l'efficacia del Modello e la sua capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
3. individuare e proporre aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l'OdV:

- gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali;
- dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate;
- si può avvalere del supporto e la cooperazione delle varie strutture aziendali che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo.

L'O.d.V. non costituisce una sovrapposizione rispetto agli organi di controllo previsti dai diversi sistemi di gestione, anzi imposta un "comportamento" dell'ente all'interno e all'esterno che si integra con gli scopi di una corretta gestione e di un efficiente apparato di controllo, attraverso la giusta previsione di un sistema di scambio incrociato di informazioni tra l'organo amministrativo, quello di controllo e l'organismo di vigilanza.

L'Organismo è dunque dotato di tutti i poteri necessari per vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché per l'espletamento dei seguenti compiti:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine gli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni

in grado di esporre l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte (anche via e-mail) e non anonime.

- verificare il rispetto, l'efficienza, l'efficacia e l'adeguatezza del Modello mediante verifiche periodiche o a sorpresa;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle singole Parti Speciali del Modello;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'OdV da segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione le violazioni accertate del modello che comportino una responsabilità dell'ente e vigilare sulla conseguente applicazione delle sanzioni previste;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi;
- redigere un report periodico annuale all'attenzione del CdA, relativo all'attuazione del Modello presso la società, formulando proposte per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del modello organizzativo ritenuti necessari in seguito a violazioni delle prescrizioni, significative modifiche dell'assetto organizzativo, variazioni normative o orientamenti giurisprudenziali;
- collaborare all'organizzazione dì iniziative idonee ad assicurare la massima diffusione e conoscenza delle prescrizioni del Modello, controllando la frequenza ed il contenuto dei necessari programmi di formazione;
- vigilare sull'effettiva e concreta applicazione del Codice Etico e valutarne l'adeguatezza, per gli aspetti di competenza;

I compiti ed i poteri dell'O.d.V., unitamente alla nomina dei relativi membri, sono oggetto di specifica comunicazione interna.

Per garantire un efficace ed effettivo svolgimento delle proprie funzioni, oltre alle eventuali disposizioni generali dettate dal Consiglio di Amministrazione, tale Organismo ha la facoltà di stabilire apposite regole operative e adottare un proprio regolamento interno al fine di garantire la massima autonomia organizzativa e d'azione del soggetto in questione.

E' necessario che l'O.d.V. provveda a documentare lo svolgimento dei suoi compiti. Infatti, l'attività di documentazione, da svolgersi in modo sintetico, chiaro, approfondito ed obiettivo, non deve essere sottovalutata né considerata come un aggravio burocratico-amministrativo da parte dei suoi componenti posto che:

- dai documenti si può evincere la "sufficiente vigilanza";

- può essere necessario, come nel caso di successiva attività investigativa della polizia giudiziaria. finalizzata all'accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente, ricostruire, anche ad anni di distanza, l'attività di vigilanza posta in essere dal citato organismo di controllo interno.

Pertanto, l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza deve essere sempre documentata per iscritto e le sedute verbalizzate e sottoscritte dai suoi componenti.

7.3 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Per quanto sopra indicato assume fondamentale rilevanza il generale obbligo di collaborazione incombente su tutti i livelli e le funzioni dell'Ente, siano essi operativi ovvero di direzione o di amministrazione.

L'O.d.V. deve dunque poter disporre di tutte le informazioni necessarie per svolgere efficacemente le proprie funzioni e deve essere tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle aree a rischio ed avere libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento.

7.3.1. Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi.

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

a. devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dall'Ente stesso;
b. l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;
c. le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello;
d. le segnalazioni pervenute all'OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso solo da parte dell'OdV.

L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'O.d.V. stabilisce inoltre la tempistica con la quale acquisire:

- verbali del Consiglio di Amministrazione, ove indispensabile;
- bilancio annuale;
- informazioni relative a cambiamenti organizzativi, incluso il sistema di governo e dei poteri, nonché delle procedure interne;

- segnalazioni dell'Organo di controllo relative a possibili carenze dei controlli interni o ad altre problematiche riscontrate.

7.3.2. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al capitolo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV di A.S.M.V. le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

7.3.3. Obblighi informativi relativi al mansionario / sistema delle deleghe

All'OdV deve infine essere comunicato il sistema delle deleghe adottato da A.S.M.V. ed ogni modifica che intervenga sullo stesso o all'organigramma.

7.3.4. Obblighi di informazione da parte dell'Organismo di Vigilanza

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Organismo di Vigilanza:

1. informa il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione nel più breve tempo possibile circa le segnalazioni ricevute e le violazioni rilevate in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/01;
2. presenta al Consiglio di Amministrazione (e dopo avere acquisito gli opportuni riscontri dalle strutture interne) una relazione periodica in ordine alle attività di verifica e controllo compiute e dell'esito delle medesime;
3. sottopone all'organo dirigente, in tale occasione:
   - le carenze organizzative o procedurali rilevate e tali da esporre l'ente al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;
   - la necessità di apportare modifiche e/o aggiornamenti al Modello;
   - le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello;
   - lo stato di attuazione delle azioni correttive precedentemente deliberate;
   - informa, con appropriata tempistica, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante la presentazione di rapporti scritti concernenti aspetti puntuali e specifici della propria attività, ritenuti di particolare rilievo e significato nel contesto dell'attività di prevenzione e controllo;
   - riferisce agli organi sopra menzionati specifici fatti od accadimenti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno;

- riferisce al Presidente circa l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni interne nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine.

Sono rimesse all'Organismo la calendarizzazione e la regolamentazione della propria attività, ai fini di rispettare i requisiti di continuità d'azione richiesti dalla legge.

Le funzioni interne potranno rapportarsi con l'O.d.V. con la tempistica concordata in funzione delle necessità, per riportare in merito a specifici fatti od accadimenti o per discutere di argomenti ritenuti di particolare rilievo nel contesto della funzione di prevenzione di reati.

Gli incontri dell'Organismo di Vigilanza con il Consiglio di Amministrazione devono essere verbalizzati ed i relativi verbali conservati presso l'ente.

8. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE

8.1 Formazione del personale.

A.S.M.V. promuove la conoscenza del Modello, dei relativi protocolli interni e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello, **A.S.M.V.** curerà la formazione del personale che sarà articolata con uso dei seguenti strumenti:

- nota informativa interna,
- occasionali e-mail di aggiornamento,
- informativa in sede di assunzione per i neoassunti,
- eventi formativi ad hoc.

8.2 Informativa a collaboratori esterni e partners.

A.S.M.V. promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, gli agenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori.

A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi stabiliti dal presente Modello e dal Codice Etico di A.S.M.V.

9. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

Per garantirne la piena conoscenza da parte di ogni destinatario, il presente sistema sanzionatorio:

- viene affisso in bacheca ed è tenuto a disposizione presso la Direzione;
- viene consegnato o inviato per via telematica ai soggetti in posizione apicale ed ai componenti gli organi societari;
- per quanto di pertinenza, ne viene data appropriata informativa ai collaboratori, consulenti, partner e fornitori.

9.1 Principi generali

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da A.S.M.V. in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del modello stesso possano determinare.

9.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Fase di contestazione

Il processo sanzionatorio disciplinare ha inizio con la segnalazione effettuata alla Direzione:

- dall'Organismo di Vigilanza; in questo caso nasce da quanto rilevato a seguito di una sua attività ispettiva o similare o da una segnalazione acquisita;
- dal Responsabile di funzione o da qualsiasi altro superiore gerarchico altrimenti denominato ("Responsabile"): in questo caso l'ufficio amministrativo provvede ad informare l'Organismo di Vigilanza, il quale potrà effettuare una eventuale, ulteriore attività ispettiva.

La Direzione valuta i fatti con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, anche sulla base di eventuali informazioni aggiuntive richieste al Responsabile. A seguito di questa valutazione, qualora non sussistano gli estremi, procederà con l'archiviazione; in caso contrario, passerà alla fase della contestazione scritta della violazione.

La comunicazione dovrà contenere la puntuale indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione nonché l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione.

Fase di determinazione ed irrogazione

Valutate le eventuali controdeduzioni (sempre con il supporto dell'Organismo di Vigilanza) la Direzione passerà, se del caso, alla fase della determinazione e applicazione della sanzione.

Il dipendente ha tempo cinque giorni dal ricevimento della contestazione per le controdeduzioni; l'Azienda dal ricevimento delle controdeduzioni, ha tempo sei giorni per irrogare il provvedimento disciplinare.

La Direzione verifica l'applicazione della sanzione nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, dei regolamenti interni laddove applicabili, nonché delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva.

Il dipendente sanzionato avrà facoltà di adire l'autorità giudiziaria ovvero di promuovere la costituzione di un Collegio di conciliazione ed arbitrato. In tal caso la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia dell'autorità giudiziaria ovvero del Collegio.

L'Organismo di Vigilanza dovrà essere tenuto informato dalla Direzione dell'irrogazione della sanzione e delle eventuali, successive azioni del dipendente.

In particolare le sanzioni previste sono gradate in relazione all'entità della mancanza/infrazione ed alle circostanze in cui si è verificata e sono:

1. il rimprovero verbale per le infrazioni più lievi, quali il mancato rispetto di una delle procedure allegate alla Parte Speciale che non ha tuttavia determinato conseguenze concrete sull'efficacia del Modello e/o danni per la società;
2. il rimprovero scritto per il lavoratore che con recidiva violi le procedure interne previste dal presente Modello ed allegate alla Parte Speciale o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non esecuzione degli ordini impartiti dall'azienda sia in forma scritta che verbale", senza determinare conseguenze concrete sull'efficacia del Modello;
3. la multa in misura non superiore all'importo di 4 ore della normale retribuzione oraria per il lavoratore che con recidiva rispetto a condotte per le quali ha subito un rimprovero scritto, oppure, anche senza recidiva violi le procedure interne, ponendo in essere un comportamento non conforme alla prescrizioni del Modello che determini l'inefficienza, seppure temporanea, del Modello, e/o determini un danno a carico della società;
4. la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per il lavoratore che commetta recidiva specifica, oltre la seconda volta nell'anno solare, con una condotta per la quale ha già subito la multa, oppure, senza recidiva ponga in essere un comportamento doloso contrario al Codice Etico e alle prescizioni del Modello, determinando l'inefficienza del Modello e/o un danno a carico della società;
5. il licenziamento disciplinare:
   a) LICENZIAMENTO CON PREAVVISO, per il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento volontario non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un "atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei confronti del lavoratore" di cui ai suddetti "Criteri di correlazione";
   b) LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO per il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento, una condotta tale da provocare "all'Azienda grave nocumento morale e/o materiale", nonché da costituire "delitto a termine di legge" di cui ai suddetti "Criteri di correlazione".

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dall'ente Personale.

9.3 Misure nei confronti degli amministratori.

Nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo di revisione presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, viene data comunicazione formale al Segretario

Generale del Comune di Vigevano del rinvio a giudizio dell'Amministratore per la deliberazione delle misure e per la loro irrogazione.

Fase della contestazione

Ove un Amministratore non legato all'Azienda da rapporto di lavoro subordinato violasse il modello, chiunque rilevasse tale violazione deve darne informativa all'Organismo di Vigilanza.

Questi, effettuati i necessari accertamenti nel tempo più breve, trasmetterà al Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di controllo una relazione contenente le seguenti indicazioni:

- identificazione del soggetto responsabile;
- descrizione della condotta con cui sarebbe avvenuta la violazione e delle previsioni del modello violate;
- documentazione raccolta e altri elementi comprovanti la violazione;
- un'eventuale proposta di sanzione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione – o i suoi componenti, qualora la segnalazione riguardasse il Presidente stesso – deve, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della relazione dell'Organismo di Vigilanza, inviare una comunicazione all'Amministratore interessato. La comunicazione deve essere effettuata per iscritto e deve contenere gli estremi della condotta contestata e delle previsioni del modello che sarebbero state violate, dando facoltà all'interessato di formulare rilievi e/o deduzioni di confutazione.

Fase di determinazione ed irrogazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve inoltre convocare il Consiglio, in tempo utile affinché l'adunanza si tenga entro trenta giorni dalla ricezione della relazione dell'Organismo di Vigilanza. Nel corso di questa adunanza, alla quale dovrà essere invitato a partecipare anche l'Organismo di Vigilanza, dovrà essere disposta l'audizione dell'interessato, che potrà anche presentare le proprie controdeduzioni. Qualora non fossero necessari ulteriori accertamenti, e l'esito comprovasse l'avvenuta violazione, il Consiglio determinerà la sanzione da applicarsi e ne fornirà la motivazione; provvederà inoltre a darne comunicazione formale al Segretario Generale del Comune di Vigevano per le deliberazioni di sua competenza, ove la sanzione consistesse nella decurtazione degli emolumenti o nella revoca dall'incarico.

Qualora necessitassero invece ulteriori accertamenti, il Presidente riconvocherà il Consiglio per un'adunanza da tenersi entro trenta giorni; quest'ultima dovrà concludersi o con l'archiviazione o con l'irrogazione della sanzione.

9.4 Misure nei confronti dei dirigenti e del direttore e dell'Organismo di Revisione

In tale caso si seguirà la stessa procedura sopra prevista, salvo che le sanzioni saranno deliberate, in tal caso, direttamente dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti consentiti dalle norme di legge applicabili.

9.5 Misure nei confronti di collaboratori esterni e partners.

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni o dai Partner in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale. L' OdV provvede all'elaborazione, aggiornamento ed

inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership di tali specifiche clausole contrattuali che prevedano anche l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla società dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

Ove un collaboratore esterno violasse il Modello, chiunque rilevasse tale violazione deve darne informativa all'Organismo di Vigilanza.

Questi, effettuati i necessari accertamenti nel tempo più breve, trasmetterà al Responsabile della funzione che gestisce il rapporto contrattuale in questione, una relazione contenente le seguenti indicazioni:

- identificazione del soggetto responsabile;
- descrizione della condotta con cui sarebbe avvenuta la violazione e delle previsioni del Modello violate;
- la documentazione raccolta e gli altri elementi comprovanti la violazione;
- un'eventuale proposta di sanzione.

La funzione citata deve, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della relazione dell'Organismo di Vigilanza, inviare una comunicazione al collaboratore interessato. La comunicazione deve essere effettuata per iscritto e deve contenere gli estremi della condotta contestata e delle previsioni del Modello che sarebbero state violate, dando facoltà all'interessato di formulare rilievi e/o deduzioni di confutazione entro sette giorni dalla ricezione.

Trascorso detto termine, tale funzione, valutate anche le controdeduzioni, comunicherà all'interessato ed all'Organismo di Vigilanza l'esito della procedura e l'eventuale irrogazione della sanzione ritenuta adeguata.

La Direzione provvederà quindi all'effettiva applicazione della sanzione stessa nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

L'Azienda applicherà le procedure interne previste in caso di risoluzione contrattuale, ma dell'eventuale irrogazione della sanzione dovranno essere informati, oltre all'Organismo di Vigilanza, anche il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di controllo.

9.6 Risarcimento del danno

In ogni caso resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora dai comportamenti sanzionabili derivino danni concreti all'Azienda, come nel caso di applicazione allo stesso da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

10. CONFERMA APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Il Modello Organizzativo sarà soggetto a due tipologie di verifiche:

i. attività di monitoraggio sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso) attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei destinatari del modello con il quale si conferma che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello Organizzativo. In particolare che:
   - sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del presente Modello;
   - sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma.

ii. verifiche delle procedure: annualmente l'effettivo funzionamento del presente Modello sarà verificato con le modalità stabilite dall'OdV.

Inoltre, sarà intrapresa una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche a campione.

L'esito di tale verifica, con l'evidenziazione delle possibili manchevolezze ed i suggerimenti delle azioni da intraprendere, sarà incluso nel rapporto annuale che l'OdV predispone per il CdA.

PARTE SPECIALE

11. REATI CHE POSSONO POTENZIALMENTE RIGUARDARE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI A.S.M.V.

Richiamata l'elencazione dei reati previsti dal D.Lgs 231/01 quali generatori di responsabilità dell'Ente ai sensi della suddetta normativa, qualora compiuti da amministratori o dipendenti nell'interesse o a vantaggio della Società, in considerazione della natura dell'attività svolta da A.S.M.V. e della sua organizzazione aziendale si evidenzia la rilevanza potenziale complessiva delle seguenti fattispecie di reato:

- reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione (art. 24 D.Lgs 231/01);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs 231/01);
- delitti di criminalità organizzata nazionale e transnazionale (art. 24-ter D.Lgs 231/01 - L.146/2006 - art. 25-decies D.Lgs 231/01);
- concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (art. 25 D.Lgs 231/01);
- reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.Lgs 231/01) e delitti contro l'industria e il commercio (artt. 25-bis 1 D.Lgs 231/01);
- reati in materia societaria (art. 25-ter D.Lgs 231/01);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 D.Lgs 231/01);
- i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs 231/01);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs 231/01);
- reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs 231/01);

Come specificato nella Parte Generale del Modello, di seguito verrà svolta l'analisi e la mappatura dei rischi con riferimento ai singoli reati sopra indicati ed alle singole attività svolte da A.S.M.V., nonché indicato il rischio accettabile in ragione dei reati esaminati e richiamate le procedure adottate per la gestione del rischio di commissione.

A.S.M.V. svolge molteplici attività, pertanto nell'analisi verrà indicata quale delle aree di attività è maggiormente esposta al rischio e quale lo è in misura minore o residuale, tenendo come riferimento le seguenti aree di attività:

- RSA;
- POLIAMBULATORIO;
- CENTRO DIURNO ANZIANI;
- CENTRO SOCIALE ANZIANI;
- ASSISTENZA DOMICILIARE;
- FARMACIA;
- CANILE;

- SAD;
- PAD;
- TELESOCCORSO;
- TRASPORTO SCUOLABUS E DISABILI.

Si andranno pertanto di seguito ad evidenziare nello specifico e descrivere i reati sopra elencati, le aree aziendali a rischio, i motivi che le rendono a rischio, i destinatari delle specifiche procedure, le procedure ed i protocolli da seguire, il rischio accettabile per ogni ipotesi di reato.

12. REATI COMMESSI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 D.LGS 231/01)

12.1 Descrizione dei reati

Malversazione a danno dello Stato (art. 316bis c.p.)

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Unione Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti.

Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316bis), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro – indebito - ottenimento.

Va infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.).

Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, dal altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640ter, comma 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

In concreto, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto.

12.2 Mappatura dei rischi e destinatari

I reati sopra elencati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da comprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri). Vengono pertanto definite aree a rischio tutte quelle aree aziendali che per lo svolgimento della propria attività intrattengono o possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni, ossia in particolare tutte le aree aziendali di **A.S.M.V.**

I soggetti destinatari sono dunque il Direttore, il Direttore Sanitario, il Direttore della Farmacia, l'Ufficio Amministrativo, con i propri dipendenti.

Il rischio accettabile, a fronte del pieno rispetto dei principi che si vanno ad evidenziare e delle procedure che verranno di seguito richiamate, è quello che possa essere commesso uno dei reati presupposto sopra indicati solo in caso di compimento di atti fraudolenti da parte dei soggetti agenti, tali da aggirare a mezzo di artifizi, falsi o raggiri i controlli ed i divieti di seguito previsti.

I principi generali di comportamento cui tutti i Destinatari sono tenuti prevedono l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente divenire tali;
- operare in situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

A tal fine, nell'ambito dei principi generali di comportamento, è fatto espresso divieto di:

- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

In relazione a quanto sopra per dare completa attuazione dei principi generali di comportamento di cui sopra:

- ciascuna dichiarazione resa agli organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, deve contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto all'OdV;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti da Enti pubblici o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente al OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute.

I soggetti destinatari dovranno a tal fine dare corretta applicazione anche alle specifiche procedure definite da A.S.M.V. per le singole aree sopra indicate.

13. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24-BIS D.LGS 231/01)

13.1 Descrizione dei reati

Falsità riguardanti un documento informatico (Art. 491 bis c.p.)

Il reato si configura quando viene generato un falso documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615 ter c.p.)

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (Art. 615 quater c.p.)

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615 quinquies c.p.)

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quater c.p.)

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quinques c.p.)

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635 bis c.p.)

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico e comunque di pubblica utilità (Art. 635 ter c.p.)

Danneggiamento di sistemi informatici (Art. 635 quater c.p.)

Danneggiamento di sistemi informatici di pubblica utilità (Art. 635 quinquies c.p.)

Tali reati possono essere esaminati congiuntamente essendo tutti volti a tutelare la sicurezza dei sistemi informativi e telematici, e delle comunicazioni svolte a mezzo di tali sistemi ed a punire

condotte volte alla loro violazione e danneggiamento, sia in via diretta, sia attraverso la diffusione a terzi di strumenti a ciò atti.

13.2 Mappatura dei rischi e destinatari

I reati sopra elencati trovano come presupposto l'utilizzo di sistemi informatici.

Lo sviluppo della tecnologia informatica ha generato nel corso degli anni modifiche sostanziali nell'organizzazione dell'impresa ed ha inciso sulle opportunità a disposizione di ciascun esponente aziendale per realizzare od occultare condotte criminali.

Vengono pertanto definite aree a rischio tutte quelle aree aziendali che per lo svolgimento della propria attività utilizzano strumenti informatici o telematici, ossia in particolare le aree aziendali amministrative inerenti l'attività di RSA, POLIAMBULATORIO e FARMACIA.

I soggetti destinatari sono dunque il Direttore, Il Direttore Sanitario, il Direttore della farmacia, l'Ufficio Amministrativo, con i propri dipendenti.

Il rischio accettabile, a fronte del pieno rispetto dei principi che si vanno ad evidenziare e delle procedure che verranno di seguito richiamate, è quello che possa essere commesso uno dei reati presupposto sopra indicati solo in caso di compimento di atti criminosi da parte dei soggetti agenti, tali da aggirare a mezzo di artifizi, falsi o raggiri i controlli ed i divieti di seguito previsti.

I principi generali di comportamento cui tutti i Destinatari sono tenuti prevedono l'espresso divieto di:

- operare su postazioni informatiche riservate ad altri soggetti, se non espressamente autorizzati;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente divenire tali;
- utilizzare apparecchi personali sul luogo di lavoro, salvo espressa autorizzazione, che dovrà essere evidenziata all'OdV;
- in caso di utilizzo di sistemi di cloud computing, utilizzare chiavi di accesso ai sistemi informatici che risultino formalmente riconducibili a soggetti diversi dall'agente;
- utilizzare gli apparecchi informatici dell'Ente per finalità estranee allo svolgimento delle mansioni cui sono destinati, ed in particolare utilizzarli per fini personali degli addetti.

In relazione a quanto sopra per dare completa attuazione dei principi generali di comportamento di cui sopra:

- tutti gli accessi e le attività svolte sui sistemi informatici dovranno essere tracciabili;
- l'assegnazione al personale di specifiche chiavi di accesso ad aree informatiche devono risultare per iscritto ed essere segnalate all'OdV, dovranno essere soggette a modifiche periodiche e termineranno automaticamente con l'interruzione del rapporto di lavoro;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente al OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- in aggiunta alle prescrizioni di condotta il Direttore dovrà predisporre adeguate misure tecnologiche finalizzate ad evitare l'uso degli strumenti informatici presenti in Azienda a fini

delittuosi e relazionare annualmente l'OdV sullo stato ed il funzionamento della tecnologia utilizzata;

- il Direttore dovrà predisporre programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali.

I soggetti destinatari dovranno a tal fine dare corretta applicazione anche alle specifiche procedure definite da A.S.M.V. per le singole aree sopra indicate.

14. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NAZIONALE E TRANSNAZIONALE (ART. 24-TER D.LGS 231/01 - L.146/2006 - ART. 25-DECIES D.LGS 231/01)

14.1 Descrizione dei reati

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)

Favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.)

Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416 bis c.p.)

Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.)

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 D.P.R. 309/1990)

Con riferimento ai reati associativi le normative richiamate puniscono coloro che promuovono, costituiscono oppure organizzano una associazione finalizzata alla commissione di più delitti.

La sola partecipazione all'associazione criminosa costituisce reato. A tal proposito va evidenziata anche la rilevanza del c.d. "concorso esterno" nel reato associativo, quando un soggetto apicale o sottoposto fornisce un supporto all'associazione di tipo mafioso, pur non prendendone parte.

Essendo reati-mezzo la responsabilità dell'Ente potrà essere estesa ad una serie indefinita di fattispecie criminose, anche esterne all'elencazione tassativa dei reati presupposto previsti dal D.Lgs 231/01.

14.2 Mappatura dei rischi e destinatari

I reati sopra elencati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con i fornitori ed in alcune ipotesi con clienti per i servizi erogati. Vengono pertanto definite aree a rischio tutte quelle aree aziendali che per lo svolgimento della propria attività intrattengono rapporti con i fornitori di servizi o merce, nonché le aree relative alla gestione dei ricoveri ed all'identificazione dei soggetti beneficiari dei servizi di RSA, CSA, CDI, ASSISTENZA DOMICILIARE, POLIAMBULATORIO, FARMACIA e TRASPORTO.

I soggetti destinatari sono dunque, il Direttore, il Direttore Sanitario, l'Ufficio Amministrativo, il Direttore della Farmacia e i propri dipendenti.

Il rischio accettabile, a fronte del pieno rispetto dei principi che si vanno ad evidenziare e delle procedure che verranno di seguito richiamate, è quello che possa essere commesso uno dei reati

presupposto sopra indicati solo in caso di compimento di atti fraudolenti da parte dei soggetti agenti, tali da aggirare a mezzo di artifizi, falsi o raggiri i controlli ed i divieti di seguito previsti.

I principi generali di comportamento cui tutti i Destinatari sono tenuti prevedono l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente divenire tali;

In relazione a quanto sopra per dare completa attuazione dei principi generali di comportamento di cui sopra:

- l'Ente deve introdurre meccanismi di qualificazione etica delle imprese con le quali opera, quali ad esempio il possesso del rating di legalità o l'iscrizione nelle white list prefettizie;
- l'Ente deve richiedere al fornitore la produzione di una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti, degli obblighi di tracciabilità finanziari, dell'assenza di provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per i reati previsti dal D.Lgs 231/01;
- L'Ente dovrà inserire nei contratti con i fornitori una clausola risolutiva espressa per il caso in cui l'impresa fornitrice, destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva;
- Gli incaricati della ricezione dei fruitori di servizi ospedalieri, di assistenza domiciliare, di somministrazione controllata di sostanze stupefacenti e psicotrope devono verificare l'identità dei soggetti che usufruiscono dei suddetti servizi ed astenersi dal procedere nell'esecuzione del servizio ove sussistano irregolarità nella documentazione attestante l'identità o la legittimazione a fruire del servizio stesso.

I soggetti destinatari dovranno a tal fine dare corretta applicazione anche alle specifiche procedure definite da A.S.M.V. per le singole aree sopra indicate.

15. CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE (ART. 25 D.LGS 231/01)

5.1 DESCRIZIONE DEI REATI

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità.

Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del D.Lgs. 231/01: trattandosi infatti di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un Dipendente od un Agente della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute.

Corruzione (artt. 318-319 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.

Il reato si configura altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico agente.

Il reato sussiste dunque sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate.

Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione.

A completamento dell'esame dei reati previsti dall'art. 24 del decreto (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione e corruzione in atti giudiziari), si evidenzia che, a norma dell'art. 322 bis c.p., i suddetti reati sussistono anche nell'ipotesi in cui essi riguardino pubblici ufficiali stranieri, ossia coloro che svolgano funzioni analoghe a quelle dei pubblici ufficiali italiani nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione Europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

15.1 Mappatura dei rischi e destinatari

I reati sopra elencati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con i fornitori e con clienti finali/fruitori dei servizi, quando gli stessi agiscano in rappresentanza di un ente pubblico, nonché nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Vengono pertanto definite aree

a rischio tutte quelle aree aziendali che per lo svolgimento della propria attività intrattengono rapporti con i fornitori ossia le aree aziendali che si interessano dell'acquisto dei materiali necessari all'espletamento dei servizi, nonché le aree relative alla gestione dei requisiti normativi e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ossia in particolare tutte le aree aziendali di **A.S.M.V.**

I soggetti destinatari sono dunque il Direttore, il Direttore Sanitario, il Direttore della Farmacia, l'Ufficio Amministrativo, con i propri dipendenti.

Il rischio accettabile, a fronte del pieno rispetto dei principi che si vanno ad evidenziare e delle procedure che verranno di seguito richiamate, è quello che possa essere commesso uno dei reati presupposto sopra indicati solo in caso di compimento di atti fraudolenti da parte dei soggetti agenti, tali da aggirare a mezzo di artifizi, falsi o raggiri i controlli ed i divieti di seguito previsti.

I principi generali di comportamento cui tutti i Destinatari sono tenuti prevedono l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente divenire tali;

A tal fine, nell'ambito dei principi generali di comportamento, è fatto espresso divieto di:

- offrire o prospettare utilità di qualsiasi natura a pubblici funzionari o ad incaricati di un pubblico servizio o a persone dagli stessi indicate;
- offrire o accettare regali, omaggi o altre utilità da fornitori, da funzionari pubblici, oppure da incaricati di un pubblico servizio o clienti e fruitori dei servizi, o loro parenti o affini ad eccezione dei regali ed omaggi di modico valore come specificato all'Art. 4 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vigevano;

In relazione a quanto sopra per dare completa attuazione dei principi generali di comportamento di cui sopra:

- i destinatari devono individuare all'interno della Pubblica Amministrazione, o del soggetto fornitore, il responsabile della pratica e documentare i rapporti che intercorrono con tale soggetto;
- i destinatari devono svolgere un monitoraggio delle offerte economiche relative a gare e a trattative private, corredato da analisi del trend dei prezzi praticati;
- l'Ente deve promuovere un report interno, proveniente da ciascuna area, per la verifica di uniformità dei prezzi per l'acquisto di merci, servizi o consulenze;
- l'Ufficio Amministrativo dell'Ente deve verificare l'effettiva erogazione delle forniture e la reale prestazione dei servizi ricevuti dall'Ente;
- nei rapporti verso i fruitori dei servizi rispettare criteri di legge, oggettivi e predeterminati, per l'assegnazione e lo svolgimento dei servizi stessi;
- segnalare senza ritardo al proprio responsabile, o direttamente all'OdV eventuali comportamenti posti in essere da persone operanti nell'ambito pubblico, rivolti ad ottenere utilità indebite.

I soggetti destinatari dovranno a tal fine dare corretta applicazione anche alle specifiche procedure definite da A.S.M.V. per le singole aree sopra indicate e al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vigevano.

16. FALSITÀ IN MONETE E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ARTT. 25 E 25-BIS.1 D.LGS 231/01)

16.1 Descrizione dei reati

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

I reati si configurano nel caso in cui l'agente metta in circolazione monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede (457 cp).

Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del D.Lgs. 231/01: trattandosi infatti di reati che riguarda soggetti che possono disporre di una cassa contante, ossia, nel caso specifico gli addetti della Farmacia e degli sportelli di accettazione dei servizi ospedalieri e di assistenza.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art.516 c.p.)

I reati si configurano nel caso in cui taluno alteri marchi o segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali ovvero faccia uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati (473 c.p.) ovvero nel caso in cui l'agente venda sostanze alimentari non genuine (516 c.p.)

16.2 Mappatura dei rischi e destinatari

I reati sopra elencati trovano come presupposto la vendita di prodotti o di alimenti, vengono pertanto definite aree a rischio tutte quelle aree aziendali che per lo svolgimento della propria attività intrattengono rapporti con i clienti/fruitori, ossia in particolare la POLIAMBULATORIO, RSA, FARMACIA, il BAR interno al CSA.

I soggetti destinatari sono dunque il Direttore, il Direttore Sanitario, il Direttore della farmacia, gli addetti al Bar ed al bancone della Farmacia, i soggetti incaricati degli approvvigionamenti in tali aree aziendali.

Il rischio accettabile, a fronte del pieno rispetto dei principi che si vanno ad evidenziare e delle procedure che verranno di seguito richiamate, è quello che possa essere commesso uno dei reati presupposto sopra indicati solo in caso di compimento di atti fraudolenti da parte dei soggetti agenti, tali da aggirare a mezzo di artifizi, falsi o raggiri i controlli ed i divieti di seguito previsti.

I principi generali di comportamento cui tutti i Destinatari sono tenuti prevedono l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente divenire tali;

- porre in vendita beni dei quali non sia conosciuta e verificata la regolarità sotto il profilo dei certificati CE;
- acquistare e/o vendere merce contraffatta o comunque di cui non vi sia certezza in ordine alla regolarità della provenienza, nel rispetto dei titoli di proprietà industriale.

In relazione a quanto sopra per dare completa attuazione dei principi generali di comportamento di cui sopra:

- i destinatari devono verificare la regolarità sotto il profilo del marchio CE e/o di normative specifiche e, l'indicazione del brevetto, se registrato, di ogni prodotto da mettere in vendita, da acquistare o già in catalogo;
- i destinatari devono poter consultare liberamente ed ogni qual volta sia necessario la scheda tecnica dei prodotti in vendita e dei prodotti acquistati e/o a magazzino, dalla quale deve risultare la regolarità sotto il profilo del marchio CE e/o di normative specifiche e, l'indicazione del brevetto, se registrato;
- l'Ente deve svolgere per il BAR apposite verifiche sulle quantità in ingresso, sulla quantità in stoccaggio (in termini di temperatura e umidità), sulla preparazione delle vendite e distribuzioni in ambienti controllati e sulle quantità vendute, al fine di evitare la distribuzione o la vendita di prodotti alimentari non genuini;
- nel BAR deve essere presente un processo di verifica delle scadenze dei prodotti in vendita;
- gli uffici incaricati di gestire la cassa contante proveniente dal pubblico dovranno essere attrezzati con macchinari idonei a verificare l'autenticità delle monete ricevute;
- i destinatari devono infine segnalare senza ritardo al proprio responsabile, o direttamente all'OdV eventuali comportamenti o fatti o lamentele ricevute, quale che ne sia la fonte, da cui vi sia un riferimento, ancorché generico, ad uno o più aspetti di non conformità dei prodotti forniti;

I soggetti destinatari dovranno a tal fine dare corretta applicazione anche alle specifiche procedure definite da A.S.M.V. per le singole aree sopra indicate.

17. REATI IN MATERIA SOCIETARIA (ART. 25-TER D.LGS 231/01)

17.1 Descrizione dei reati

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Il reato si configura nel caso in cui, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire un ingiusto profitto, nei bilanci e nelle relazioni e comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci ed ai terzi, vengano esposti fatti materiali non rispondenti al vero, oppure omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge in ordine alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene.

Il reato si configura se quanto sopra è compiuto con modalità idonee ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni, e non è punibile se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, attraverso l'attività di dipendenti, collaboratori o rappresentanti, ponga in essere condotte atte a falsamente descrivere

fatti oggetto di indicazione nelle comunicazioni sociali obbligatoria (ad esempio, una falsa quantificazione del magazzino), oppure ad omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, quando tali falsità ed omissioni sono tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo di appartenenza.

Il reato non viene ad esistenza se manca un elemento di consapevolezza in capo al soggetto agente, il quale deve aver agito con l'intenzione di ingannare ASMV e l'Ente controllante o i terzi (banche, fisco).

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art.2638 c.c.)

I reati possono essere esaminati congiuntamente, concretizzandosi in condotte simili, che si configurano nel caso in cui, l'agente occulti documenti o utilizzi altri idonei artifici, ed impedisca o comunque ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, alle società di revisione, o ad autorità pubbliche di vigilanza.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Il reato si configura nel caso in cui amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, omettano di compiere atti dovuti oppure compiano atti in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando danno alla società, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa.

17.2 Mappatura dei rischi e destinatari

I reati sopra elencati possono essere commessi unicamente da soggetti apicali, quali i componenti del CdA, il Direttore, il liquidatore, ove nominato, l'organo di revisione, pertanto l'area aziendale coinvolta è unicamente quella che si occupa dell'Amministrazione, ivi inclusi gli amministratori di fatto e/o i procuratori generali.

I soggetti destinatari sono dunque il Consiglio di Amministrazione, il Direttore, l'Ufficio Amministrativo.

Il rischio accettabile, a fronte del pieno rispetto dei principi che si vanno ad evidenziare e delle procedure che verranno di seguito richiamate, è quello che possa essere commesso uno dei reati presupposto sopra indicati solo in caso di compimento di atti fraudolenti da parte dei soggetti agenti, tali da aggirare a mezzo di artifizi, falsi o raggiri i controlli ed i divieti di seguito previsti.

I principi generali di comportamento cui tutti i Destinatari sono tenuti prevedono l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente divenire tali;

In relazione a quanto sopra per dare completa attuazione dei principi generali di comportamento di cui sopra:

- i destinatari devono verificare la regolarità dei dati contabili indicati in bilancio e delle informazioni indicate nelle comunicazioni sociali obbligatorie;
- tutta la documentazione contabile obbligatoria, i documenti contabili e quanto altro documento idoneo a dimostrare i processi di registrazione e contabilizzazione deve essere conservato in archivi, anche elettronici, accessibili facilmente dal personale incaricato, per almeno dieci anni.

I soggetti destinatari dovranno a tal fine dare corretta applicazione anche alle specifiche procedure definite da A.S.M.V. per le singole aree sopra indicate.

18. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUATER.1 D.LGS 231/01)

18.1 Descrizione del reato

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, in assenza di esigenze terapeutiche, si cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili o, lesioni a tali organi da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.

La fattispecie criminosa può astrattamente interessare A.S.M.V. in quanto l'attività potrebbe essere svolta clandestinamente all'interno del Poliambulatorio.

18.2 Mappatura dei rischi e destinatari

Il reato sopra descritto può riguardare, ai fini del concorso nel reato, l'area aziendale relativa allo svolgimento dell'attività di POLIAMBULATORIO.

I soggetti destinatari sono dunque il Direttore Sanitario del Poliambulatorio e i medici ivi operanti.

Il rischio accettabile, a fronte del pieno rispetto dei principi che si vanno ad evidenziare e delle procedure che verranno di seguito richiamate, è quello che possa essere commesso il reato presupposto sopra indicato solo in caso di compimento di atti fraudolenti da parte dei soggetti agenti, tali da aggirare a mezzo di artifizi, falsi o raggiri i controlli ed i divieti di seguito previsti.

I principi generali di comportamento cui tutti i Destinatari sono tenuti prevedono l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quella sopra considerata, possano potenzialmente divenire tali;

In relazione a quanto sopra per dare completa attuazione dei principi generali di comportamento di cui sopra i destinatari devono verificare la regolarità dell'accettazione dei pazienti.

I soggetti destinatari dovranno a tal fine dare corretta applicazione anche alle specifiche procedure definite da A.S.M.V. per l'area sopra indicata.

19. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES D.LGS 231/01)

19.1 Descrizione del reato

Art. 55, comma 1, D.Lgs 81/08

"E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:

a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), salvo il caso previsto dall'articolo 34;"

Non si ritiene invece applicabile per caratteristiche dell'azienda le ipotesi di cui al comma 2.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura quando la condotta, nel caso specifico in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ha cagionato per colpa la morte di una persona.

Il reato di consuma allorché si verifichi la morte di una persona.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Il reato si configura quando la condotta, nel caso specifico in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ha cagionato per colpa una lesione personale.

La lesione è da intendersi grave quanto dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona, o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di quaranta giorni, oppure un indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è invece da intendersi gravissima quando dal fatto deriva una malattia insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, la perdita dell'uso di un organo, la perdita della capacità di procreare, una permanente difficoltà nel parlare, una deformazione del viso.

La fattispecie si applica anche alle ipotesi di malattia professionale.

19.2 Mappatura dei rischi e destinatari

I reati sopra descritto possono riguardare tutte le aree di intervento dell'ente, ma prevalentemente quelle apicali, responsabili dell'analisi e predisposizione del documento di valutazione dei rischi, ex art. 28 D.Lgs 81/08, della nomina dei soggetti responsabili al presidio dei rischi relativi alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro, dell'attuazione della sorveglianza sanitaria, della gestione dell'informazione e della formazione ai lavoratori, della fornitura, dotazione, manutenzione in efficienza e vigilanza sull'osservanza dell'impiego di dispositivi di protezione individuale, della predisposizione delle emergenze di primo soccorso, della gestione di compiti operativi ai lavoratori, della collaborazione con il Rappresentante della Sicurezza, della gestione della prevenzione degli incendi.

I soggetti destinatari sono dunque il CdA, il Direttore, tutti i dipendenti ed i collaboratori che frequentano i locali aziendali ed i soggetti comunque incaricati quali responsabili dei rischi relativi a sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro.

Il rischio accettabile, a fronte del pieno rispetto dei principi che si vanno ad evidenziare e delle procedure che verranno di seguito richiamate, è quello che possa essere commesso uno dei reati presupposto sopra indicati solo in caso fortuito, non prevedibile o consapevole violazione delle norme di sicurezza da parte dell'addetto infortunato.

I principi generali di comportamento cui tutti i Destinatari sono tenuti prevedono l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente divenire tali.

In relazione a quanto sopra per dare completa attuazione dei principi generali di comportamento il presente modello si richiama a quanto dedotto nel documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs 81/08, che costituisce parte integrante del presente modello, ed è a disposizione dell'OdV.

L'OdV deve poter accedere a tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività prescritte dal D.Lgs 81/08, che viene conservata da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta dell'OdV.

I destinatari interni sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

I soggetti destinatari dovranno a tal fine dare corretta applicazione anche alle specifiche procedure definite da A.S.M.V. per ogni area.

20. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES D.LGS 231/01)

20.1 Descrizione del reato

Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore (art. 171bis, primo comma, L 633/1941)

Violazioni nei confronti della SIAE (Art.171- ter L633/1941)

I reati si configurano nel caso in cui vi sia una abusiva duplicazione, al fine di trarne profitto, di programmi per elaboratore, o nel caso di distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori, oppure una non autorizzata duplicazione, diffusione, riproduzione di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.

20.2 Mappatura dei rischi e destinatari

I reati sopra descritti posso essere astrattamente ipotizzabili dai dipendenti di RSA, POLIAMBULATORIO, FARMACIA per ciò che concerne la duplicazione abusiva dei programmi per elaboratore, e dagli addetti del CENTRO SOCIALE ANZIANI, per l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni.

Il rischio accettabile, a fronte del pieno rispetto dei principi che si vanno ad evidenziare e delle procedure che verranno di seguito richiamate, è quello che possa essere commesso uno dei reati presupposto sopra indicati solo in caso di compimento di atti fraudolenti da parte dei soggetti agenti, tali da aggirare a mezzo di artifizi, falsi o raggiri i controlli ed i divieti di seguito previsti.

I principi generali di comportamento cui tutti i Destinatari sono tenuti prevedono l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quella sopra considerata, possano potenzialmente divenire tali;

In relazione a quanto sopra per dare completa attuazione dei principi generali di comportamento di cui sopra:

- i destinatari devono verificare la regolarità dei programmi installati sugli elaboratori dagli stessi utilizzati;
- qualora i destinatari intendano installare una applicazione software sull'elaboratore devono ottenere una previa autorizzazione scritta al Direttore Generale ed avvisare l'OdV, e comunicare ad entrambi i dati di licenza che attestino la regolarità e legittimità dell'uso.

I soggetti destinatari dovranno a tal fine dare corretta applicazione anche alle specifiche procedure definite da A.S.M.V. per le singole aree sopra indicate.

21. REATI AMBIENTALI (ART. 25-NOVIES D.LGS 231/01)

21.1 Descrizione del reato

Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (Art.256 - D.Lgs. 152/2006)

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art.258 - D.Lgs. 152/2006)

Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 - D.Lgs. 152/2006)

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260 - D.Lgs. 152/2006)

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art.260 bis - D.Lgs. 152/2006)

I reati sanzionano condotte dolose o di grave negligenza inerenti lo smaltimento e la gestione dei rifiuti speciali. Ai fini della punibilità delle condotte colpose è sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente sia cosciente e volontaria.

21.2 Mappatura dei rischi e destinatari

I reati sopra descritti posso essere astrattamente ipotizzabili dai dipendenti di RSA, POLIAMBULATORIO, FARMACIA.

Il rischio accettabile, a fronte del pieno rispetto dei principi che si vanno ad evidenziare e delle procedure che verranno di seguito richiamate, è quello che possa essere commesso uno dei reati presupposto sopra indicati solo in caso fortuito, non prevedibile o consapevole violazione delle norme.

I principi generali di comportamento cui tutti i Destinatari sono tenuti prevedono l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quella sopra considerata, possano potenzialmente divenire tali;

In relazione a quanto sopra per dare completa attuazione dei principi generali di comportamento di cui sopra:

- con riferimento alla caratterizzazione e classificazione dei rifiuti:
  - verifica e rispetto delle procedure di identificazione, analisi, classificazione e registrazione dei rifiuti;
  - verifica rispetto ai dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti, della corretta classificazione del rifiuto riportata nella documentazione prevista per la movimentazione dei rifiuti dalla normativa vigente.
- con riferimento al deposito temporaneo di rifiuti, prevedendo:
  - la definizione dei criteri per la scelta/realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti l'identificazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti;
  - la raccolta dei rifiuti per categorie omogenee e l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo;
  - l'avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente.

I soggetti destinatari dovranno a tal fine dare corretta applicazione anche alle specifiche procedure definite da A.S.M.V. per le singole aree sopra indicate.